

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 27 DICEMBRE 2002

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 112 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente la "Rideterminazione Fondo Comune anno 1996", determinati in lire 3.732.103.309 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 112 di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 2

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 582 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente il "Piano Energetico Nazionale - Fondi per contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico ed alla utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate - Legge regionale 9 gennaio 1991, n.10, art.11" determinati in lire 12.274.510.937 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 582 di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 3

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 658 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente i "Fondi del Ministero dell'Ambiente per un programma di ricerca sui fenomeni di inquinamento indotti alla risorsa idrica sotterranea conseguenti all'intensa attività agricola nell'area della piana dell'agro sarnese-nocerino", determinati in lire 425.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 658 di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 4

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 906 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente i "Fondi dello Stato per l'attuazione del progetto Area Dorsale Appenninica: predisposizione del documento cartografico per la pianificazione dell'assetto naturalistico del territorio - legge 6 dicembre 1991, n.394 - ", determinati in lire 265.000.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 906 di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n.19.

ARTICOLO 5

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 1076 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente il "Programma Comunitario INTEREGG II - fondi FESR - Decisione CEE/C n. 2275 del 5 gennaio 1998 - Progetto MEDAIR", determinati in lire 52.279.290 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 1076 di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 6

1. I residui attivi provenienti dal capitolo 1077 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente il "Programma Comunitario INTEREGG II - fondi dello Stato - Decisione CEE/C n. 2275 del 5 gennaio 1998 - Progetto MEDAIR", determinati in lire 17.426.490 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 1077 di nuova istituzione dello Stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 7

1. I residui passivi provenienti dal capitolo 2346 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente il "Programma Comunitario INTEREGG II - fondi FESR - Decisione CEE/C n. 2275 del 5 gennaio 1998 - Progetto MEDAIR", determinati in lire 52.279.290 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 2346 di nuova istituzione dello Stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 8

1. I residui passivi provenienti dal capitolo 2347 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente il "Programma Comunitario INTEREGG II - fondi dello Stato - Decisione CEE/C n. 2275 del 5 gennaio 1998 - Progetto MEDAIR", determinati in lire 17.426.490 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999, non riportati nel bilancio 2000, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 2347 di nuova istituzione dello Stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 9

1. I residui passivi provenienti dal capitolo 4212 del bilancio per l'anno finanziario 1999 concernente la "Quota regionale relativa al POP 1995/99 - Sottoprogramma 5 - Misura 5.2 - Interventi per lo sviluppo energetico", determinati in lire 4.285.260.000 dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999 si intendono correlati al capitolo 1072 dello Stato di previsione della spesa del bilancio 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n. 19.

ARTICOLO 10

1. Sono autorizzate in sede di consuntivo, per riaccertamento sul conto dei residui passivi, le eccedenze di impegno sui seguenti Capitoli per gli importi a fianco indicati:

Capitolo di Bilancio 2000	Capitolo ed esercizio di provenienza	Importo
92 Indennita' componenti nucleo di valutazione personale dalla I^ alla VIII^ Qualifica funzionale.	92/99	lire + 170.995
122 Manutenzione locali e impianti tecnologici, riscaldamento, climatizzazione, ascensori, illuminazione presso immobili sedi degli uffici regionali e Centri di Formazione Professionale, nonche' spese tecniche - spesa obbligatoria-.	122/99	lire + 7.300.800
142 Spesa per la custodia locali e di assicurazione - spesa obbligatoria	142/99	lire + 82.176.386
166 Indennità ai componenti dei nuclei di valutazione delle iniziative ammissibili al cofinanziamento FERS	166/99	lire + 31.500.000
1044 Attuazione del sub-asse 4.1 - risorse agricole ed infrastrutture di supporto - P.O. Campania 1994/1999 - Fondi CEE-FEOGA	1044/99	lire + 42.697.000
1045 Attuazione del sub-asse 4.1 - risorse agricole ed infrastrutture di supporto - P.O. Campania 1994/1999 - Fondi Nazionali	1045/99	lire + 48.335.000
1062 Interventi rientranti nella programmazione finanziaria degli interventi del Q.C.S.1994/98 - Determinazione del Comitato di Sorveglianza del 10/3/99 e 23/7/99 - Delibera CIPE 6/8/99, N. 150 - Fondi CEE-FEOGA	1062/99	lire + 40.290.000
1200 Bonifica montana e forestazione ivi compresi gli oneri contrattuali -L.R 7/5/96, N.11- Risorse proprie	1284/98	lire + 168.170
5605 Quota di compartecipazione regionale per il cofinanziamento di interventi di formazione professionale rientranti nel P.O.970033/I-1-Parco Progetti "Una rete per lo sviluppo locale"	5605/99	lire + 89.100.000
7000 Piano Sanitario Regionale di parte corrente - Art.28 L.R. 3/11/1994, N.32 -.	7000/99	lire + 9.822.667.000
7280 Partecipazione della Regione al ripiano del disavanzo sanitario riferito al 1994 ed anni precedenti - Art.3 L.R. 3.6.97, N.15	7280/99	lire + 40.100.000

ARTICOLO 11

1. E' autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'eccedenza di impegno di spesa per l'importo di lire 2.002.563.352 sul capitolo 70 della competenza concernente il "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.333, articolo 5 - Spesa obbligatoria".

ARTICOLO 12

1. E' autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'eccedenza di impegno di spesa per l'importo di lire 12.193.658.119 sul capitolo 600 della competenza concernente "Versamenti alla Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti di credito delle annualità di contributi concessi negli esercizi precedenti per la conduzione di mutui per opere pubbliche".

ARTICOLO 13

1. E' autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'eccedenza di impegno di spesa per l'importo di lire 430.335.231 sul capitolo 9004 della competenza concernente "Quota interessi sul mutuo con oneri a carico dello Stato per il ripiano della spesa sanitaria per l'anno 1990 - Decreto Legge 15 settembre 1990, n.262, articolo 3, convertito in legge 19 novembre 1990, n.334 - data inizio 1994 - data termine 2003: prima tranche; data inizio 1996 - data termine 2005: seconda tranche -Spesa obbligatoria".

ARTICOLO 14

1. E' autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Legge regionale 27 luglio 78, n. 20, l'eccedenza di impegno di spesa per l'importo di lire 1.685.398.580 sul capitolo 9012 della competenza concernente "Quota interessi sul mutuo con oneri a carico della Regione per il ripiano della spesa sanitaria del 1991 - Decreto Legge 18 gennaio 1993, n.9, articolo 2, comma 1, convertito in legge 18 marzo 1993, n.67 - data inizio 1996 - data termine 2005 -Spesa obbligatoria-".

ARTICOLO 15

1. E' autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'eccedenza di impegno di spesa per l'importo di lire 4.069.359.045 sul capitolo 9016 della competenza concernente "Quota annuale per ratei in conto interessi per l'ammortamento dei mutui con oneri a carico della Regione per il ripiano della maggiore spesa sanitaria a tutto il 31 dicembre 1994, ai sensi della Legge regionale 3 giugno 1997, n.15, articolo 31".

ARTICOLO 16

1. E' autorizzata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'eccedenza di impegno di spesa per l'importo di lire 1.532.306.629.813 sul capitolo 9202 della competenza concernente "Versamento ritenute per conto terzi e partite di giro".

ARTICOLO 17

1. La giacenza di cassa al 1° gennaio 2000 iscritta al capitolo A1 dello stato di previsione della entrata del bilancio per l'anno finanziario 2000, approvato con Legge regionale 6 dicembre 2000, n.19, per lire 1.912.535.224.698 è rideterminata in sede di consuntivo in lire 986.361.428.697, ai sensi dell'articolo 27 della legge di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1999.

2. E' autorizzato l'incremento degli stanziamenti di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 per gli importi a fianco indicati:

Capitolo 4	lire	2.028.837.135
Capitolo 406	lire	1.515.005.515
Capitolo 4816	lire	9.999

3. Per l'effetto delle suindicate variazioni lo stanziamento del fondo di riserva di cassa iscritto al capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 per lire 1.492.227.747.121 è rideterminato in lire 562.510.098.471.

ARTICOLO 18
CONTO FINANZIARIO

1. E' approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l'esercizio 2000, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 19
ENTRATE

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende Regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per contabilità speciali accertate nell'esercizio finanziario 2000, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in

lire 22.899.155.881.389

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 in lire 14.005.556.028.288, risultano riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2000, in

lire 13.703.197.738.363

3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire 17.818.118.560.996, così risultanti:

	SOMME RISCOSSE DA RISCOUTERE	SOMME RIMASTE	TOTALE
ACCERTAMENTI	15.019.918.273.165	7.879.237.608.224	22.899.155.881.389
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 1999	3.764.316.785.591	<u>9.938.880.952.772</u> 17.818.118.560.996	13.703.197.738.363

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui attivi al 31/12/2000 iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, approvato con Legge regionale 11 agosto 2001, n.11, è rideterminato in lire 17.818.118.560.996, così come risulta dal conto consuntivo finanziario per l'esercizio

ARTICOLO 20
SPESE

1. Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2000, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in:

lire 22.634.426.549.637

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 in lire 5.871.307.348.748 risultano riaccertati, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 2000, in

lire 4.523.930.526.522

3. I residui passivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire 9.009.889.869.291 così risultanti:

	SOMME PAGATE DA PAGARE	SOMME RIMASTE	TOTALE
IMPEGNI	15.645.842.946.632	6.988.583.603.005	22.634.426.549.637
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	2.502.624.260.236	<u>2.021.306.266.286</u> 9.009.889.869.291	4.523.930.526.522

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31/12/2000 iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, approvato con Legge regionale 11 agosto 2001, n.11, è rideterminato in lire 9.009.889.869.291, così come risulta dal conto consuntivo finanziario per l'esercizio 2000.

ARTICOLO 21 AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2000 è stabilito in lire così come risulta dai seguenti dati:

- Entrate complessivamente accertate	lire	22.899.155.881.389
- Spese complessivamente impegnate	lire	22.634.426.549.637
- Avanzo di competenza	lire	264.729.331.752

ARTICOLO 22 SITUAZIONE DI CASSA

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ammonta a lire 1.622.129.280.585 e risulta stabilito come segue:

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1999		lire	986.361.428.697
Riscossioni dell'esercizio 2000			
- In c/competenza art. 19	lire	15.019.918.273.165	
- In c/residui art. 19	lire	3.764.316.785.591	
TOTALE	lire	18.784.235.058.756	lire 18.784.235.058.756
		TOTALE	lire 19.770.596.487.453
Pagamenti dell'esercizio 2000			
- In c/competenza art. 20	lire	15.645.842.946.632	
- In c/residui art. 20	lire	2.502.624.260.236	
TOTALE	lire	18.148.467.206.868	lire 18.148.467.206.868
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2000		lire	1.622.129.280.585

2. Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 1° gennaio 2001 iscritta nello Stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2001, approvato con Legge regionale 11 agosto 2001, n.11, per lire 1.912.535.224.698 è rideterminata in lire 1.622.129.280.585.

ARTICOLO 23
SITUAZIONE FINANZIARIA

1.L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2000 ammonta a	lire	10.430.357.972.290
e risulta stabilito così come di seguito indicato:		
Avanzo della gestione di competenza art.21	lire	264.729.331.752
Avanzo dell'esercizio 1999	9.120.610.108.237+	
Diminuzione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1999:		
Accertati		
Al 1° gennaio 2000 art. 20	5.871.307.348.748	
Al 31 dicembre 2000 art. 20	4.523.930.526.522	1.347.376.822.226 +
Riaccertamento dei residui attivi provenienti dall'esercizio 1999:		
Accertati		
Al 1° gennaio 2000 art.19	14.005.556.028.288	
Al 31 dicembre 2000 art.19	13.703.197.738.363	302.358.289.925 -
	TOTALE	lire <u>10.165.628.640.538</u>
Avanzo finanziario al 31 dicembre 2000	lire	10.430.357.972.290

ARTICOLO 24
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2000, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2000

ATTIVITA'		
- attività finanziarie	Lire	14.991.917.456.985
- attività disponibili	Lire	282.439.732.130
- attività non disponibili	Lire	<u>336.447.200.316</u>
	TOTALE ATTIVITÀ'	Lire 15.610.804.389.431
PASSIVITA'		
- passività finanziarie	Lire	10.048.342.143.923
- passività diverse	Lire	<u>5.939.170.696.934</u>
	TOTALE PASSIVITA'	Lire 15.987.512.840.857
CONSISTENZA NETTA ALL' 1/1/2000	Lire	- 376.708.451.426

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000

ATTIVITA'		
- attività finanziarie	Lire	19.440.247.841.581
- attività disponibili	Lire	282.650.700.330
- attività non disponibili	Lire	<u>339.139.289.870</u>
	TOTALE ATTIVITÀ'	Lire 20.062.037.831.781

Giunta Regionale della Campania

PASSIVITA'		
- passività finanziarie	Lire	14.547.928.336.332
- passività diverse	Lire	<u>7.080.432.862.059</u>
TOTALE PASSIVITA'	Lire	21.628.361.198.391
CONSISTENZA NETTA AL 31/12/2000	Lire	- 1.566.323.366.610

Il peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2000 risulta essere di lire 1.189.614.915.184 così come espresso dalla seguente situazione riepilogativa:

	INIZIALE	FINALE	VARIAZIONE
ATTIVITA'	15.610.804.389.431	20.062.037.831.781	4.451.233.442.350
PASSIVITA'	<u>15.987.512.840.857</u>	<u>21.628.361.198.391</u>	5.640.848.357.534
CONSISTENZA NETTA	-376.708.451.426	-1.566.323.366.610	

PEGGIORAMENTO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2000		lire	1.189.614.915.184
--	--	------	-------------------

ARTICOLO 25

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 27 dicembre 2002

Bassolino

Legge Regionale "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2000"

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

La Legge regionale 5 agosto 1999, n. 4 è la seguente: " Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001"

Nota all'art. 2

La Legge regionale n. 11/1991 detta norme in materia di: "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale"

Note all'art. 3

La L.R. 6 dicembre 2000, n. 19 detta norme in materia di : "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2000 e Bilancio Pluriennale 2000-2002"

Nota all'art. 4

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 è la seguente: "Legge quadro sulle aree protette (1) (2) (3) (4)."

Nota all'art. 11

La L.R. n. 20/1978 che detta norme in materia di: " Ordinamento contabile della Regione Campania" all'art. 77, ultimo comma, così recita: "Con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale viene disposta la sanatoria delle eventuali eccedenze d'impegni e di pagamenti di cui ai punti 8 e 9 del precedente comma."

Nota all'art. 13

La legge 19 novembre 1990, n. 334 è la seguente: " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990. "

Nota all'art. 14

La legge 18 marzo 1993, n. 67 è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

Nota all'art. 15

La Legge regionale 3 giugno 1997, che detta norme in materia di : "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999", all'art. 31, così recita:

"1. La Giunta regionale è autorizzata - con riferimento all' articolo 2 del D L 13 dicembre 1996, n. 630 convertito nella legge 11 febbraio 1997, n. 21- a stipulare con Istituti di credito un mutuo decennale, con tasso variabile per la copertura del 40% del disavanzo della spesa sanitaria a tutto il 31 dicembre 1994, determinato con deliberazione di Giunta regionale.

2. Al comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 20, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti" sono aggiunte le seguenti: "nonché con Istituti di credito".

3. La spesa relativa all'ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 2 sarà iscritta con provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1997 in riferimento alle risultanze delle operazioni di contrazione dei mutui stessi."

Note all'art. 19

La legge regionale 11 agosto 2001, n. 11 detta norme in tema di : " Bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003"